



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 265/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAESE PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota dell'8 maggio 2014 (prot. n. 22850) con cui il signor Valerio Mardegan, candidato Sindaco, segnalava la violazione del divieto disposto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento all'organizzazione e alla pubblicizzazione, da parte del Comune di Paese (TV), di diverse manifestazioni pubbliche durante il periodo della campagna elettorale, alle quali hanno preso parte il Sindaco e i rappresentanti della Giunta comunale uscente. In particolare, il segnalante evidenziava inaugurazioni

pubbliche (in data 27 aprile e 3 e 4 maggio 2014), incontri con la popolazione (dal 7 al 15 aprile 2014) pubblicizzati con locandine recanti il logo del Comune, pubblicazione sul sito e sul periodico istituzionale di un avviso relativo ad una inaugurazione pubblica organizzata in data 10 maggio 2014, comunicazioni relative alle iniziative pubbliche inviate attraverso una specifica applicazione scaricabile sul dispositivo di telefonia mobile dei cittadini;

VISTA la nota del 13 maggio 2014 (prot. n. 24174) con la quale il competente Com.re.com. Veneto trasmetteva, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, ravvisando la violazione del divieto dell'art. 9 della legge n. 28/00, unicamente *“in riferimento all'inaugurazione del nuovo plesso scolastico di Postioma pubblicizzato sul sito ufficiale del comune di Paese (TV) ... in quanto l'invito alla cittadinanza inserito nel sito riporta lo stemma comunale”*, ritenendo al contrario che le inaugurazioni effettuate in data 27 aprile e 3 e 4 maggio 2014 *“costituiscono meri eventi, che in quanto tali non sono fatti oggetto del divieto”* di cui al citato art. 9. Con riferimento agli incontri con la cittadinanza organizzati nel periodo dal 7 al 15 aprile 2014 e pubblicizzati con apposite locandine, il competente Co.re.com. giudicava improcedibile la segnalazione, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 1, della delibera n. 139/14/CONS;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che, in sede di controdeduzioni, il Sindaco di Paese ha rappresentato che:

- gli incontri con la popolazione tenutisi nel periodo fra il 7 e il 15 aprile 2014, pubblicizzati attraverso l'affissione di apposita locandina, erano finalizzati a garantire *“un'adeguata conoscenza dei risultati raggiunti nel corso del mandato”* e presentavano comunque i requisiti dell'impersonalità e dell'indispensabilità richiesti dalla norma;
- la locandina relativa agli incontri appena indicati *“rappresenta un mero veicolo per informare la cittadinanza delle date e dei luoghi degli incontri”* e presenta anch'essa i requisiti della forma impersonale dell'indispensabilità;
- le inaugurazioni svoltesi in data 9 e 10 maggio 2014 sono *“legittime e comunque opportune per poter informare efficacemente la cittadinanza”*. In particolare, con riferimento all'inaugurazione della nuova scuola di Postioma del 10 maggio 2014, il Sindaco precisa che *“a causa dei ritardi nella realizzazione dei lavori (...) la stessa è servita a rassicurare le famiglie in merito all'effettiva operatività”* della scuola;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO, pertanto, che l'organizzazione, nonchè la pubblicizzazione sul sito istituzionale, con l'utilizzo del logo del Comune, dell'inaugurazione di un edificio pubblico, quale un nuovo plesso scolastico, sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la manifestazione pubblica è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO altresì che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito.

In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'evento pubblicizzato – inaugurazione di un nuovo plesso scolastico - ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, esso risulta implicitamente escluso dall'apposizione del logo del Comune sull'invito alla manifestazione e dalla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Paese (TV), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Paese (TV) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani